

N. R.G. 9330/2018



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Terza Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenica Maria Tiziana Latella  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **9330/2018** promossa da:

**CONDOMINIO** [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED]

ATTRICE OPPONENTE

contro

[REDACTED] S.P.A. (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]

CONVENUTA OPPOSTA

**Oggetto: appalto, pagamento somma .****CONCLUSIONI**

**Per parte opponente:** - in via principale: annullarsi, revocare ovvero dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.171/2018 emesso l'8 gennaio 2018 dal Tribunale di Torino, per i motivi esposti in atti ed in particolare atteso lo svolgimento non a regola d'arte dei lavori ed il danno subito dal **CONDOMINIO** [REDACTED]

- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venga dimostrato nel corso del giudizio un eventuale credito della [REDACTED] S.P.A., ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, alla luce dei difetti nell'esecuzione dell'opera.

In via riconvenzionale

- Accertare e/o dichiarare l'inadempimento della [REDACTED] S.P.A. e per l'effetto condannare la stessa al pagamento del risarcimento dei danni quantificati in una somma non inferiore a Euro 12.595,00 ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, se del caso anche in via equitativa ai sensi dell'art.1226 c.c..

- Ovvero in via subordinata, compensare il corrispettivo che dovesse risultare dovuto da [REDACTED] S.P.A. con il credito maturato dal **CONDOMINIO** [REDACTED] per il risarcimento del danno subito.

In via istruttoria



Ammettere i capi di prova testimoniale e per interrogatorio formale con riferimento alle circostanze dedotte nella parte in fatto dell'atto di citazione ai numeri 1 a 9, nonché sui capitoli da 1 a 7 di cui alla memoria n.2 ex art.183 c.p.c..

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

**Per parte opposta:**

come da comparsa di costituzione e risposta

“In via preliminare

concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.;

In via principale nel merito

Rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.

Nel merito in via subordinata

accertare e dichiarare che CONDOMINIO [REDACTED] in persona dell'amministratore di condominio pro tempore, è debitrice nei confronti di [REDACTED] S.p.A., della somma di euro € 10.903,20, o di quella diversa risultante dall'espletanda attività istruttoria, oltre agli interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarla al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia

In via istruttoria

Si contestano, in ogni caso, tutte le avverse istanze istruttorie

Con vittoria di spese, compenso professionale, oltre IVA e CPA”

come da memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c.

“In via principale nel merito

Rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.

Nel merito in via subordinata

accertare e dichiarare che CONDOMINIO [REDACTED] in persona dell'amministratore di condominio pro tempore, è debitrice nei confronti di [REDACTED] S.p.A., della somma di euro € 10.903,20, o di quella diversa risultante dall'espletanda attività istruttoria, oltre agli interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarla al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia

In via istruttoria

Si contestano, in ogni caso, tutte le avverse istanze istruttorie

Con vittoria di spese, compenso professionale, oltre IVA e CPA”

richiama altresì le osservazioni del CTP indicate nella relazione del CTU

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

**Il Condominio [REDACTED] Torino ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 172/2018 eccependo:**

**- l'inesistenza della prova del credito ingiunto e la conseguente infondatezza della pretesa non integrando le fatture sufficiente prova del credito ed essendo provato, invece, l'inadempimento di [REDACTED] sulla base della documentazione prodotta;**

**- l'inadempimento contrattuale della convenuta in ragione dei difetti dell'opera, in particolare, per quanto riguarda l'impermeabilizzazione del cornicione, con le conseguenze di cui all'art. 1460 c.c.**

**Quale conseguenza dell'inadempimento, la parte attrice ha chiesto la revoca del decreto opposto o, in subordine, la riduzione del prezzo in rapporto alle lavorazioni non eseguite ed il risarcimento del danno a causa delle incompletezze delle lavorazioni e dei vizi riscontrati nelle opere eseguite e pari agli importi necessari per completare le une e eliminare gli altri nonché alla compensazione tra le reciproche ragioni creditorie e la condanna della [REDACTED] al pagamento della differenza.**

**Concludeva, pertanto, come in epigrafe.**

**L'autorizzazione alla chiamata in causa del Direttore dei Lavori è stata respinta.**

**Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa, ha contestato l'eccezione di parte convenuta sulla mancanza di prova scritta e, quanto all'inadempimento, ha eccepito che i vizi non erano stati denunciati formalmente come previsto contrattualmente deducendo che l'avvenuta consegna dell'opera e l'omessa denuncia formale dei**



vizi comportavano l'operatività della presunzione legale di accettazione dell'opera.

Sulla domanda riconvenzionale, la convenuta ha eccepito l'inammissibilità della stessa perché travolta dallo stesso vizio inficiante la domanda principale (opposizione inammissibile per tardività) e, nel merito, ha rilevato che i lavori erano stati eseguiti e che la causa della cattiva riuscita degli interventi andava individuata nel pessimo stato della pavimentazione dei balconi del terrazzo all'ultimo piano; infine ha dato atto di avere proposto due soluzioni alternative per la risoluzione del problema (1. detrazione dall'importo del prezzo la spesa della lavorazione di rifacimento dell'impermeabilizzazione; 2. nuovo rifacimento previa rimozione del precedente lavoro ed intervento sulle pavimentazioni dei balconi interessati dalle infiltrazioni con costo di € 2000 per ognuna delle proprietà private interessate), entrambe non accettate dal Condominio.

L'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto è stata respinta con ordinanza 23.10.2018.

L'istruttoria della causa ha comportato l'assunzione di consulenza tecnica d'ufficio mentre sono state respinte altre istanze istruttorie.

\*\*\*

### 1. Sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione e della domanda riconvenzionale per tardività.

██████████ ha effettuato la notifica presso il Condominio di ██████████ per compiuta giacenza (cfr. doc. 2 di parte opposta).

La notificazione compiuta a mezzo posta per compiuta giacenza presso lo stabile condominiale è nulla in quanto nell'edificio non risulta esservi alcun ufficio dell'amministratore, né una portineria incaricata di ritirare la notifica per conto dell'amministratore.

La notifica al condominio di edifici, in quanto semplice "ente di gestione" privo soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicché, oltre che ovunque, "in mani proprie", l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto "ufficio" dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni. (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 2 -, Ordinanza interlocutoria n. 27352 del 29/12/2016; nel caso sottoposto al giudizio della Corte, si è disposta la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione al condominio, siccome nulla, giacché effettuata a mezzo posta con consegna al portiere, senza che dall'avviso di ricevimento della relativa raccomandata risultasse l'esistenza, nello stabile, di locali a servizio dell'amministrazione).

Invece, la notifica non può ritenersi inesistente, come sostenuto dalla parte opponente, in quanto tale fattispecie (come da consolidata giurisprudenza, tra le altre cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25737 del 24/10/2008) ricorre quando la notifica sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui totalmente estranei.

Nel caso di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo è esperibile l'opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 650 cod. proc. civ. La proposizione dell'opposizione tardiva è subordinata alla prova da parte dell'intimato di non avere avuto conoscenza del decreto emesso "inaudita altera parte" causa l'irritualità della notificazione del decreto.

Nella specie, ciò è evidente in quanto la notifica è stata effettuata per compiuta giacenza in un



luogo nel quale non risulta esservi stato, nel periodo della notifica, alcun soggetto incaricato dall'amministratore che potesse renderlo edotto della stessa.

Poiché a causa della nullità della notifica, risulta che l'amministratore è venuto a conoscenza dell'esistenza del ricorso e del decreto solo in data 5 marzo 2018, come risulta dal timbro apposto sulla busta allegata al ricorso esibito all'udienza del 4.10.2018 e dal doc. 26 successivamente prodotto dalla parte opponente, l'opposizione deve comunque ritenersi valida ai sensi dell'art.650 c.p.c.

Per quanto esposto, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo e della domanda riconvenzionale.

## 2.Nel merito dell'opposizione e delle domande riconvenzionali.

Parte opposta ha eccepito che i vizi lamentati dall'opponente non erano mai stati denunciati formalmente come, invece, previsto contrattualmente dall'art. 11 e che, a fronte della consegna dell'opera e dell'omessa denuncia formale dei lamentati vizi, doveva ritenersi operativa la presunzione legale dell'accettazione dell'opera di cui all'art. 1665 c.c.

L'assunto è infondato.

Invero, secondo quanto trascritto nel verbale di verifica di cantiere n.07 sottoscritto dal geom. [REDACTED] legale rappresentante della società [REDACTED] *"è risultato evidente che la posa dell'impermeabilizzazione non è stata effettuata a regola d'arte anche a causa delle altre temperature che hanno favorito l'evaporazione della parte acquosa del prodotto , posa inadeguata confermata dalla morbidezza della superficie e dalla comparsa della retina d'armatura che la parte di cornicione della proprietà.....omissis...non presenta"* .

Si legge altresì nel predetto verbale che *"[REDACTED] eseguirà il ripristino a regola d'arte dell'impermeabilizzazione del cornicione e la stuccatura di alcune fughe della pavimentazione, senza alcun costo aggiuntivo a carico del condominio..."*.

L'impegno al rifacimento risulta altresì dalla lettura del doc. 14

Risulta, pertanto, evidente il riconoscimento del vizio.

È noto che il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore, che ai sensi dell'art. 1667 c.c., importa la superfluità della tempestiva denuncia, da parte del committente non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità e pertanto è sussistente anche se l'appaltatore, ammessa l'esistenza dei vizi, contesti o neghi in qualsiasi modo o per qualsiasi ragione di doverne rispondere (cfr., fra le altre, Cass. N. 14598/2000, n. 4276/1995).

Conseguentemente, in tale situazione, alcuna accettazione tacita poteva dirsi intervenuta.

Oltretutto, in base all'art. 13 del contratto, all'ultimazione dei lavori l'appaltatore doveva dare avviso scritto al committente richiedendo il sopralluogo per la stesura del verbale di collaudo ed accettazione e, soltanto, in caso di inosservanza del termine da parte del committente , i lavori potevano intendersi accettati; nel caso di specie, alcun avviso è stato inviato e quindi alcuna accettazione tacita può essersi formata anche in ragione del fatto che risultano documentali e pacifiche le rimostranze del Condominio in merito al lavoro di cui trattasi.

Quanto alle soluzioni offerte dalla parte convenuta opposta alla [REDACTED] è evidente che entrambe sono limitate nel senso che nessuna delle due avrebbe raggiunto il risultato ottenibile con l'azione giudiziale e scelto dalla parte opponente.

Invero, la prima soluzione avrebbe comportato una mera riduzione del prezzo, eliminando la



lavorazione dall'elenco degli importi dovuti dal Condominio senza tuttavia considerare i maggiori costi della rimozione e del rifacimento del lavoro mal eseguito; la seconda soluzione avrebbe comportato la necessità per il Condominio di affidarsi nuovamente alla società opposta senza potere scegliere di rivolgersi ad altra impresa di fiducia altresì incaricandola di lavorazioni inizialmente non previste con ulteriore esborso a favore della convenuta.

Alla luce di tali argomenti è da escludere quanto affermato dalla convenuta circa "la chiara responsabilità del Condominio nel non volere mettere fine alla questione."

Tanto premesso, non sussistono i presupposti per la risoluzione contrattuale in quanto l'inadempimento riguarda una parte limitata dell'oggetto dell'appalto e corrispondente a circa il 15% del prezzo che non integra il presupposto per la risoluzione ex art. 1668 c.c. (totale inidoneità dell'opera alla sua destinazione) e per l'accoglimento della domanda principale di parte opponente.

Sussistono, invece, i presupposti per la riduzione del prezzo dell'appalto e per il risarcimento dei danni ulteriori cagionati dall'opera difettosa.

Invero, il consulente d'ufficio ha rilevato due tipologie di difetti che caratterizzano i lavori di impermeabilizzazione del cornicione:

a) debole coerenza, fino alla messa a nudo della rete d'armatura in certe zone (foto 5, 6, 7, 8, 11) della guaina;

b) letto di posa non preparato per garantire una pendenza del 3% verso gli inghiottitoi dei pluviali (foto 7, 8, 9, 10, 11), pendenza espressamente prescritta nella scheda tecnica della membrana liquida utilizzata per il risanamento del cornicione.

In particolare, l'ing. [REDACTED] ha precisato che la scheda tecnica a pag. 1, nel capitolo "Campi d'impiego", riporta testualmente: "MEROGUM è destinata alla protezione di supporti cementizi, cemento-amianto e strutture edilizie di vario genere, purché la pendenza sia superiore al 3%. È anche indicata per riparazioni, manutenzioni e ripristini di superfici impermeabilizzanti bituminose deterioratesi nel tempo."

Quindi la società opposta, nonostante le prescrizioni della scheda tecnica, ha eseguito il lavoro senza provvedere alla necessaria preparazione così eseguendo il lavoro in contrasto con le regole dell'arte e con le stesse prescrizioni indicate per l'uso del materiale utilizzato.

Per quanto evidenziato sull'esistenza dei difetti inerenti il lavoro di impermeabilizzazione, il consulente d'ufficio, rispondendo al quesito di determinare "il costo per i lavori di smantellamento dell'impermeabilizzazione del cornicione effettuata dalla [REDACTED] s.r.l., per quanto necessario in ragione dei vizi, tenendo conto dei prezzi di mercato del 2016", ha ritenuto necessario smantellare l'intera guaina posata dalla [REDACTED] s.r.l. e ha indicato i lavori necessari per portarne a termine lo smantellamento nei seguenti:

"1) allestimento di opere provvisorie per raggiungere il cornicione, nel rispetto delle previste misure di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 e sue modifiche ed integrazioni successive (allestimento del cantiere per opere afferenti all'edilizia);

2) disbrigo delle pratiche tecnico - burocratiche presso la Pubblica Amministrazione e impegno, nel nascente cantiere, di un tecnico abilitato (denuncia lavori, occupazione del suolo pubblico, predisposizione del previsto piano di sicurezza, verifiche relative al rispetto delle norme di sicurezza e direzione lavori);

3) asportazione della guaina ammalorata e conferimento a discarica dei materiali di risulta."

Il consulente ha quantificato il costo complessivo delle lavorazioni di cui sopra nella somma di



€12.500,00, alla quale va aggiunta l'IVA al 10%, per complessivi euro 13750.

Invece, quanto alla richiesta di verificare la sussistenza delle eventuali infiltrazioni conseguenti alle lavorazioni eseguite, in caso positivo, quantificando l'importo necessario per i ripristini, il consulente ha risposto in senso negativo riferendo che le rilevazioni in sopralluogo, riportate nel Verbale n. 2 e illustrate nelle foto riprese in quella sede (foto 12, 13, 14, 15, 16), mostrano che non sono state registrate infiltrazioni da acque meteoriche conseguenti alle lavorazioni eseguite da [REDACTED] S.p.A.

La parte convenuta opposta ha richiamato in conclusionale le osservazioni del proprio consulente tecnico il quale: 1. contesta l'assenza di un'adeguata pendenza come causa di ristagni d'acqua e fa osservare che nel capitolato d'appalto non era prevista la revisione delle pendenze ma il risanamento dello strato impermeabilizzante; 2. lamenta il fatto che nella relazione del CTU non si farebbe riferimento al Direttore dei Lavori che non solo non avrebbe contestato in alcun modo la variante proposta dalla convenuta di porre in opera un agente impermeabilizzante liquido al posto di una guaina catramata ma addirittura l'avrebbe avallata; 3. contesta che il CTU non avrebbe rimarcato nella sua relazione preliminare che i vizi nell'impermeabilizzazione riguarderebbero soltanto 2 - 3 punti del cornicione; 4. osserva che dalla relazione del CTU si dedurrebbe che l'assenza di infiltrazioni sarebbe legata alla tenuta stagna della guaina preesistente ma non viene citata la possibilità che sarebbe stata eseguita una buona preparazione del sottofondo eseguita a caldo asportando previamente le parti ammalorate, sostituite poi con "pezze impermeabili"; 5. evidenzia che il preventivo di spesa riportato nella relazione preliminare terrebbe conto dell'intero cornicione mentre l'intervento riguarderebbe soltanto alcuni punti ben localizzati e che, per quanto riguarda i difetti riscontrati afferenti alla debole coerenza evidenziata dalla messa a nudo della rete d'armatura, la valutazione del rifacimento viene computata per l'intero cornicione anche se non presenta vizi e/o infiltrazioni.

Le suddette osservazioni non sono meritevoli di accoglimento alla luce delle risposte del consulente d'ufficio da ritenersi condivisibili sulla base delle valutazioni dal medesimo effettuate nonché degli atti e documenti di causa.

1. Il fatto che nell'art. 27 del Capitolato d'Appalto non si faccia specifica menzione della corretta pendenza del 3% da dare al letto di posa per evitare ristagni d'acqua verso gli inghiottitoi dei pluviali, è irrilevante essendo evidente che, a prescindere da quanto indicato nel capitolato, la presenza di ristagni è indice del fatto che il lavoro non è stato eseguito nel rispetto delle regole dell'arte. Oltretutto il doc. 14 attoreo (comunicazione e.mail del 24 luglio 2015, inviata dal geom. [REDACTED] Responsabile Commerciale Piemonte, al D.L. ing. [REDACTED] e per opportuna conoscenza anche al geom. [REDACTED] e ad altri soggetti) riporta: "in allegato invia la scheda tecnica della membrana liquida utilizzata per il risanamento del cornicione". La detta scheda tecnica a pag. 1, nel capitolo "Campi d'impiego", riporta testualmente: "MEROGUM è destinata alla protezione di supporti cementizi, cemento-amianto e strutture edilizie di vario genere, purché la pendenza sia superiore al 3%." Quindi anche la scheda tecnica della membrana liquida prevedeva la necessità di idonea pendenza del letto di posa.
2. L'eventuale corresponsabilità del Direttore dei Lavori non è pertinente e comunque, già nel verbale n. 7 del 2015, si dà atto del rilievo fatto dal Direttore dei Lavori sull'esecuzione errata dell'impermeabilizzazione da parte dell'appaltatrice.
3. Tale punto è irrilevante per quanto si esporrà sui rimedi per ovviare ai vizi.
4. e 5. Come evidenziato dal consulente d'ufficio, per porre rimedio all'assenza delle corrette pendenze nei vari tratti del cornicione e alla rimozione delle parti ammalorate occorrono



opere provvisoriale che abbracciano l'intero cornicione; ciò è connaturato all'intervento stesso e al rispetto delle norme di sicurezza.

Quanto all'assenza di infiltrazioni riscontrata, secondo quanto osservato dal consulente d'ufficio, non vi sono riscontri oggettivi per stabilire se ciò consegua alla precedente impermeabilizzazione degli stessi ovvero ai nuovi interventi di impermeabilizzazione realizzati dalla convenuta; in ogni caso, ciò che rileva è l'inidoneità dell'opera svolta dalla convenuta allo scopo per quanto già esposto (debole coerenza, fino alla messa a nudo della rete d'armatura in certe zone della guaina; letto di posa non preparato per garantire una pendenza del 3% verso gli inghiottitoi dei pluviali, pendenza espressamente prescritta nella scheda tecnica della membrana liquida utilizzata per il risanamento del cornicione).

Per tutto quanto esposto, si conclude come segue.

La riduzione del prezzo si ottiene mediante la decurtazione del costo della lavorazione di cui trattasi pari a 7000 oltre IVA al 10% quindi 7700 (cfr. pag. 8 dell'offerta economica doc. 4 di parte opposte). Il decreto ingiuntivo deve, pertanto, essere revocato in ragione della riduzione del prezzo, residuando euro 3203,20 (10903,20-7700).

Il risarcimento del danno (la colpa dell'appaltatore è presunta ex art. 1218 c.c.) va quantificato nell'importo di euro 12500 più IVA al 10%, quindi euro 13750, quale costo per i lavori di smantellamento dell'impermeabilizzazione del cornicione effettuata dalla [REDACTED] s.r.l., per quanto necessario in ragione dei vizi, tenendo conto dei prezzi di mercato del 2016.

Effettuando la compensazione tra i reciproci crediti (euro 13750-3203,20) si ottiene l'importo di euro 10546,80 a favore della parte opposte.

Trattandosi di debito di valore sono dovuti rivalutazione ed interessi al tasso di cui all'art. 1284 I co. c.c. dal 1.1.2017 (in quanto la valutazione peritale ha tenuto conto dei costi del 2016) sino alla data della presente sentenza oltre interessi ex art. 1284 I co. c.c. sulla somma come sopra complessivamente determinata dal 1.1.2017 sino al saldo.

### 3. Sulle spese processuali.

Le spese vanno poste integralmente a carico della parte opposta che, nonostante le evidenze anche processuali, ha continuato a sostenere la propria posizione stragiudiziale; i compensi si liquidano – ex d.m. 55/2014 – in complessivi euro 4835 in base ai valori medi delle varie fasi per la fascia di valore da euro 5200,01 a euro 26000.

Gli esborsi documentati sono pari a euro 118,50 per c.u. più 27 per marca, totale 145,50.

Le spese di CTU, in ragione dell'esito della stessa, vanno poste integralmente a carico della parte opposta.

La richiesta di rimborso delle spese di consulenza di parte è inammissibile per tardività sia quanto alla richiesta che quanto alla documentazione prodotta in quanto fatta soltanto in sede di comparsa conclusionale mentre la prima occasione immediatamente successiva era l'udienza di precisazione delle conclusioni (in data 27.2.2020) posto che il bonifico di versamento è del 28.1.2020 e la quietanza Agenzia delle Entrate è del 14.2.2020.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:  
in accoglimento delle domande riconvenzionali di riduzione del prezzo e di risarcimento del



**danno, operata la compensazione tra i reciproci crediti, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto e CONDANNA parte convenuta opposta al pagamento a favore di parte opponente dell'importo di euro 10546,80 oltre rivalutazione ed interessi al tasso di cui all'art. 1284 I co. c.c. dal 1.1.2017 sino alla data della presente sentenza oltre interessi ex art. 1284 I co. C., sulla somma come sopra complessivamente determinata, dal 1.1.2017 sino al saldo.**

**CONDANNA altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 4835 per compensi e € 145,50 per esborsi, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre C.P.A. e I.V.A. sugli importi imponibili come per legge.**

**PONE, in via definitiva, le spese di consulenza d'ufficio, come liquidate con decreto datato 11.12.2019, ad integrale carico della parte opposta.**

Torino, 4 settembre 2020

Il Giudice  
dott. Domenica Maria Tiziana Latella

